REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1980

relativo a misure transitorie concernenti l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 33,

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con alcuni paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ; che tali accordi sono in corso di negoziato con altri paesi terzi ;

considerando che una terza categoria di paesi terzi tradizionalmente fornitori di prodotti del settore in questione, alcuni dei quali non hanno ancora iniziato negoziati con la Comunità, verrebbero a subire pregiudizio da una brusca applicazione delle norme dell'organizzazione di mercato a decorrere dal 20 ottobre 1980 ; che è opportuno dare a questi paesi la possibilità di esportare verso la Comunità fino alla fine del 1980 taluni quantitativi a condizioni analoghe a quelle previste per i paesi terzi che hanno avviato negoziati con la Comunità ;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti ; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2471/80 [3], per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati in più dei quantitativi indicati sul titolo ;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento son conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sino al 31 dicembre 1980, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune è limitata al 10 % ad valorem nei limiti dei quantitativi seguenti, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo interessato e per categoria :

Paesi terzi	01.04 B	02.01 A IV a)	02.01 A IV b)
Islanda	—	—	8
Iugoslavia	23	660	—
Romania	48	10	—
Spagna	—	93	—
Altri paesi terzi (tranne l'Argentina, l'Australia, la Bulgaria, l'Ungheria, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Uruguay)	25	25	25

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 254 del 27. 9. 1980, pag. 23.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 2666/80 [1].

2. Le domande di titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 sono presentate dal 20 ottobre al 3 novembre 1980.

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, i titoli sono validi dalla data del loro rilascio effettivo sino al 31 dicembre 1980.

3. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 6 novembre 1980 alle ore 17.

4. Prima del 15 novembre, la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine :

a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti,

b) o di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica.

5. I titoli sono rilasciati il 17 novembre 1980.

Articolo 3

1. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti :

— « Prelievo limitato al 10 % ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 2665/80]. Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) ... kg »,

— « Importafgiften begrænses til 10 % af værdien [jf. forordning (EØF) nr. 2665/80]. Licensen er gyldig for (mangde i tal og bogstaver) ... kg. »,

— « Beschränkung der Abschöpfung auf 10 % nach dem Wert [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2665/80]. Lizenz gültig für (Menge in Zahlen und Buchstaben) ... kg »,

— « Levy limited to 10 % *ad valorem* [application of Regulation (EEC) No 2665/80]. Licence valid for (quantity in figures and words) ... kg »,

— « Prélèvement limité à 10 % *ad valorem* [application du règlement (CEE) nº 2665/80]. Certificat valable pour (quantité en chiffres et en lettres) ... kg »,

— « Heffingen beperkt tot 10 % ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) nr. 2665/80]. Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) ... kg ».

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, può essere immesso in libera pratica solamente il quantitativo indicato nella casella 20 del titolo d'importazione ; a tale scopo, la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione prima del 5 dicembre 1980 i quantitativi, suddivisi per prodotti e per origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione in base al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

[1] Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.